

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2011.17 (procedura principale BB.2011.30)

Decreto del 1° aprile 2011
Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente,
Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A. SA,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 segg. CPP) ed effetto sospensivo
(art. 387 CPP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- il reclamo dell'11 marzo 2011 interposto dalla banca A. SA di Lugano contro la decisione del 1° marzo 2011, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato al suddetto istituto bancario di effettuare immediatamente il pagamento di fr. 26'219.30 in favore dell'Ufficio Imposte alla Fonte del Cantone Ticino addebitando il conto n. 1 intestato alla B. SA;
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;
- la concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare;
- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal MPC in data 28 marzo 2011;

Considerato:

- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP);
- che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 la 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l'efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all'assenza di effetto sospensivo (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; KOLLY, Le pour-

voi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);

- che nella fattispecie la banca A. SA fa valere che, in considerazione della natura della decisione oggetto di impugnazione, la mancata concessione dell'effetto sospensivo equivarrebbe di fatto ad un'anticipazione del giudizio di merito, privando pertanto il suo reclamo di ogni efficacia;
- che nelle sue osservazioni del 28 marzo 2011, il MPC afferma invece che il reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile e che la domanda di effetto sospensivo, priva di motivazione, deve essere respinta;
- che nella sostanza, per le ragioni espresse dalla reclamante, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;
- che la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica per nulla la decisione di merito e non toglie in nessun modo efficacia a quest'ultima;
- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di effetto sospensivo formulata dalla banca A. SA va accolta;
- che, di conseguenza la reclamante non deve procedere per il momento al dissequestro dei valori depositati sul conto n. 1 intestato alla B. SA;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 1° aprile 2011

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A. SA
- Ministero Pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questo decreto non é dato alcun rimedio giuridico